

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

(art. 43 D.Lgs. 81/08 - Decreto 2 settembre 2021)

2025

Certifico S.r.l. IT 2025

Sommaro

DATI.....	3
ORGANIZZAZIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE.....	5
PREMESSA	12
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	12
2. PROVE EVACUAZIONE / ESERCITAZIONI ANTINCENDIO	19
3. I POSSIBILI RISCHI.....	21
4. ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO.....	23
5. ORGANIZZARE L'EMERGENZA	30
5.1 CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE.....	30
6. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO	32
6.1 COMPOSIZIONE DEI PIANI.....	32
6.2 AFFOLLAMENTO.....	34
6.3 LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI.....	34
6.4 SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI	34
6.5 COLLEGAMENTI VERTICALI.....	34
6.6 LUOGHI SICURI	35
6.7 PUNTO DI RACCOLTA	35
6.8 VIE DI ESODO.....	35
6.9 ACCESSO ALL'EDIFICIO DA PARTE DEI MEZZI DI SOCCORSO	37
6.10 MEZZI D'ESTINZIONE	37
6.11 SISTEMI DI RILEVAZIONE E D'ALLARME.....	38
6.12 SEGNALE D'EVACUAZIONE	38
6.13 SEGNALE DI CESSATO ALLARME.....	39
6.14 PLANIMETRIE.....	39
6.15 SEGNALETICA DI EMERGENZA ISO 7010 (SERIE E E F) SERIE E.....	40
7. COMUNICAZIONI DELL'EMERGENZA	44
7.1 GESTIONE DELLE EMERGENZE SPECIFICHE	47
7.1.1 PROCEDURA PER CHIAMATA DI EMERGENZA INTERNA	47
7.1.2 PROCEDURA PER CHIAMATA DI EMERGENZA SANITARIA	47
7.1.3 PROCEDURA PER CHIAMATA AI VIGILI DEL FUOCO	48
7.1.4 PROCEDURA PER CHIAMATA DI PRONTO INTERVENTO.....	48
8. PROCEDURE DI EVACUAZIONE	49
9. NORME DI COMPORTAMENTO PER TIPO DI INCIDENTE	57
ALLEGATI.....	62

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE / PEE

(art. 43 D.Lgs. 81/08 - Decreto 2 settembre 2021)

Dati

A. Dati aziendali

Ragione sociale	
Via	
CAP	
Città	
Telefono	
P.IVA / C.F.	

B. Elaborazione PE

Descrizione obbligo	SI/NO
1. Luogo di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori	
2. Luogo di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori	
3. Luogo di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (N)	

C. Attività Soggetta a PI (DPR 151/2011) (N)

Attività	Descrizione
Prescrizioni	

[Tabella attività Prevenzione Incendi e Regole Tecniche](#)

D. Dati identificativi dell'edificio

Strutture ospitate	
Ubicazione	
N. piani fuori terra	
N. piani seminterrati	

E. Descrizione attività

Nell'edificio vengono svolte attività:

F. Attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco

Le attività di cui all'elenco all'allegato 1 del [DPR 151/2011](#) che vengono svolte nell'edificio sono:

...

Revisione	Data
XX/XX	__/__/__

Data

__/__/__

Firma

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.

Piano di Emergenza ed Evacuazione 2025

Organizzazione emergenza ed evacuazione


Coordinatore emergenza

Nome e Cognome	
Compiti	

A. Lavoratori

N. Lavoratori	Mansione	Reparto	Formazione (**)	Compiti antincendio se previsti (***)	
				A.1	
N. Persone presenti totali (*)					
Lavoratori esposti a rischi particolari	Mansione	Reparto	Rischio particolare	Formazione (**)	Compiti antincendio se previsti (***)
					A.2

C. Organizzazione emergenza



(*) L'intervento esterno VVF/PS/altro potrà essere richiesto da (1) (2) (3) (4) (coordinamento necessario)

A. Lavoratori

B. Addetti al servizio di antincendio / evacuazione / salvataggio

Premessa

Gli obiettivi del piano di emergenza sono quelli di:

- prevenire o limitare pericoli alle persone in caso di incendio/altro;
- coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell'Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell'edificio;
- intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
- individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l'attività, la vita e la funzionalità dell'impianto;
- definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all'interno dell'Azienda, durante la fase emergenza.

1. Riferimenti normativi

Decreto 2 settembre 2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'[articolo 46](#), comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). (GU n.237 del 04.10.2021)

Il [Decreto 2 settembre 2021](#) all'Art. 2 comma 2, prevede l'obbligo di predisporre un piano di emergenza **nei luoghi di lavoro** nei seguenti casi:

1. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
2. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
3. luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#).




Fig. 1 - Casi in cui predisporre il Piano di emergenza nei luoghi di lavoro

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[art.29](#), comma 5 del [decreto legislativo n.81 del 2008](#) e possono sostanzialmente essere semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).

Luoghi di lavoro
dove non è prevista la redazione del PE

Misure semplificate per la gestione dell'emergenza
Planimetria e indicazioni schematiche

Inserite
DVR

Fig. 2 - Luoghi di lavoro dove non è prevista la redazione del Piano di emergenza antincendio

Il Piano di emergenza è redatto in funzione del numero di occupanti (non solo dei lavoratori presenti)

Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche **rispetto del numero degli occupanti contemporaneamente a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.**

D.lgs 81/2008

Il testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008), all'art. 43 prevede che:

Titolo I Principi comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 Definizioni

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera t), il **datore di lavoro**:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera b); **(1)**
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un **pericolo** grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi **lavoratore**, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
- e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di **rischio** presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla **valutazione dei rischi**.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'**azienda** e dei rischi specifici dell'azienda o della **unità produttiva** secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'[articolo 46](#).

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la **formazione** specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Nota

(1) v. Art. 5, comma 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il **lavoratore** che, in caso di **pericolo** grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una **zona pericolosa**, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

...

Art 45 - Primo soccorso

...

Art. 46 - Prevenzione incendi

Nota (2) (3) (14) (19)

1. La **prevenzione** incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei **luoghi di lavoro** soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei **lavoratori**.

3. Fermo restando quanto previsto dal **decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139** e dalle disposizioni concernenti la **prevenzione incendi** di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di **rischio**, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare: (11)

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici; (6) (9)

2) misure precauzionali di esercizio; (6) (9)

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (4) (7) (12) (13) (15) (16) (18) (20) (21)

4) criteri per la gestione delle emergenze; (5) (8) (17)

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua **formazione** (1) (5) (8) (11)

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al **decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998**. (10)

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Note

- (1) Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la formazione, Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.
- (2) Vedi Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97
- (3) Vedi Glossario definizione Prevenzione Incendi
- (4) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021)
- (5) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 4 e lett. b pubblicato il Decreto 2 Settembre 2021 (GU n.237 del 04.10.2021)
- (6) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 1 e 2 pubblicato il Decreto 3 Settembre 2021 (GU n.259 del 29.10.2021)
- (7) Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti
- (8) Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
- (9) Circolare DCPREV 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
- (10) Il Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022 (entrata in vigore del Decreto 3 Settembre 2021).
- (11) Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021.
- (12) Decreto 15 Settembre 2022 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021
- (13) Circolare DCPREV n. 16579 del 07 Novembre 2022
- (14) Nota DCPREV prot. n. 12301 del 07.09.2022 - Dispense corsi formazione antincendio
- (15) Circolare DCPREV 3747/2023 n. 3747 del 13 marzo 2023 recante Decreto 1 Settembre 2021 - Ulteriori chiarimenti
- (16) Decreto 31 Agosto 2023 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021
- (17) Parere CNI prot. n. 6045 del 24.05.2024 - Corso per formatori addetti antincendio – Decreto 2 Settembre 2021
- (18) Decreto 13 Settembre 2024 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021
- (19) Decreto 14 marzo 2012 Tariffe attività di formazione VVF
- (20) Nota Prot. n. DCPREV 19631 del 3 Dicembre 2024 - Esami tecnici manutentori antincendio qualificati - Prime istruzioni operative
- (21) Nota Prot. n. DCPREV 1823 del 03 febbraio 2025 - Integrazione al punto 2.1 della nota Prot. n. DCPREV 19631 del 3 Dicembre 2024

Decreto 2 settembre 2021

Decreto 2 settembre 2021

...

Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi

Anche inondazioni, slavine o altre catastrofi possono portare a situazioni di emergenza, per le quali devono essere previste adeguate misure da adottare.

Malessere / lesioni a persone

Anche inondazioni, slavine o altre catastrofi possono portare a situazioni di emergenza, per le quali devono essere previste adeguate misure da adottare

Aree a rischio specifico

Le aree a rischio presenti, sono costituite da:

servizi tecnologici	(impianto di riscaldamento, cabina elettrica)
spazi per depositi	(aree o locali per materiali infiammabili e/o infiammabile)
spazi ____	
...	

4. Analisi del rischio incendio

<p>Rischio incendio</p>	<p>L'attività è classificata a rischio incendio (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Livello 1 ▪ Livello 2 ▪ Livello 3 <div data-bbox="472 488 833 992"> </div> <div data-bbox="472 1034 1075 1458"> </div> <div data-bbox="472 1487 833 2000"> </div>
--------------------------------	--

Nota (1) Livelli attività Formazione [Decreto 2 settembre 2021 - Decreto GSA](#)

Attività di livello 3	Attività di livello 2	Attività di livello 1
<p>p. 3.2.2</p> <p>1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:</p> <p>a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;</p> <p>b) fabbriche e depositi di esplosivi;</p> <p>c) centrali termoelettriche;</p> <p>d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;</p> <p>e) impianti e laboratori nucleari;</p> <p>f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m² ;</p> <p>g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;</p> <p>h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;</p> <p>i) interporti con superficie superiore a 20.000 m² ;</p> <p>j) alberghi con oltre 200 posti letto;</p> <p>k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;</p> <p>l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;</p> <p>m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;</p> <p>n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;</p> <p>o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;</p> <p>p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2,</p>	<p>p. 3.2.3</p> <p>1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:</p> <p>a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;</p> <p>b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.</p> <p>2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).</p>	<p>p. 3.2.4</p> <p>1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.</p> <p>2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).</p>

<p>comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p> <p>2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).</p>																
Rischi legati alla sismicità	La zona è classificata come _____															
Rischio da urbanizzazione	Nelle vicinanze sono presenti i seguenti impianti industriali a rischio _____															
Macchinari ad alta potenza presenti in locali tecnici non presidiati	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 786 983 891">Impianto</th> <th data-bbox="986 786 1406 891">Ubicazione interruttore o valvola di stacco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 891 983 965">▪ centrale di condizionamento</td> <td data-bbox="986 891 1406 965"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 965 983 1039">▪ cabina elettrica di trasformazione</td> <td data-bbox="986 965 1406 1039"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1039 983 1113">▪ macchinario degli ascensori</td> <td data-bbox="986 1039 1406 1113"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1113 983 1187">▪ impianto di produzione acqua calda</td> <td data-bbox="986 1113 1406 1187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1187 983 1261">▪ caldaia impianto riscaldamento</td> <td data-bbox="986 1187 1406 1261"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1261 983 1335">▪ sottostazione di riscaldamento</td> <td data-bbox="986 1261 1406 1335"></td> </tr> </tbody> </table>		Impianto	Ubicazione interruttore o valvola di stacco	▪ centrale di condizionamento		▪ cabina elettrica di trasformazione		▪ macchinario degli ascensori		▪ impianto di produzione acqua calda		▪ caldaia impianto riscaldamento		▪ sottostazione di riscaldamento	
Impianto	Ubicazione interruttore o valvola di stacco															
▪ centrale di condizionamento																
▪ cabina elettrica di trasformazione																
▪ macchinario degli ascensori																
▪ impianto di produzione acqua calda																
▪ caldaia impianto riscaldamento																
▪ sottostazione di riscaldamento																
Altre reti	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 1370 983 1476">Reti</th> <th data-bbox="986 1370 1406 1476">Ubicazione interruttore o valvola di stacco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 1476 983 1550">▪ quadro elettrico generale</td> <td data-bbox="986 1476 1406 1550"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1550 983 1624">▪ quadri elettrici di piano/ala</td> <td data-bbox="986 1550 1406 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1624 983 1697">▪ rete distribuzione gas infiammabili</td> <td data-bbox="986 1624 1406 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1697 983 1816">▪ alimentazione fluidi combustibili della centrale termica</td> <td data-bbox="986 1697 1406 1816"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1816 983 1890">▪ impianto idrico ad uso civile</td> <td data-bbox="986 1816 1406 1890"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1890 983 1966">▪ rete idranti</td> <td data-bbox="986 1890 1406 1966"></td> </tr> </tbody> </table>		Reti	Ubicazione interruttore o valvola di stacco	▪ quadro elettrico generale		▪ quadri elettrici di piano/ala		▪ rete distribuzione gas infiammabili		▪ alimentazione fluidi combustibili della centrale termica		▪ impianto idrico ad uso civile		▪ rete idranti	
Reti	Ubicazione interruttore o valvola di stacco															
▪ quadro elettrico generale																
▪ quadri elettrici di piano/ala																
▪ rete distribuzione gas infiammabili																
▪ alimentazione fluidi combustibili della centrale termica																
▪ impianto idrico ad uso civile																
▪ rete idranti																

	<p>Vedi tutte:</p> 
<p>Presenza di persone con difficoltà in caso di emergenza</p>	<p>Tra gli utenti abituali si rileva la presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone con problemi di mobilità che necessitano di ausili (carrozzina) ▪ persone con problemi di mobilità che non utilizzano ausili (carrozzina) ▪ persone con vista limitata ▪ persone con udito limitato ▪ persone con capacità cognitive ridotte ▪ anziani ▪ stranieri che non hanno conoscenza della lingua in cui è espressa la cartellonistica (italiano ed event. inglese) ▪ utenti esterni che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo

Decreto 2 settembre 2021

ALLEGATO II
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.
(Articolo 2, comma 1)

3. Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.

2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.

3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC). *Nota:*

Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali

4 Misure semplificate per la gestione dell'emergenza

1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.

5. Organizzare l'emergenza

Obiettivi:

- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti.
- pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone da eventi negativi di provenienza sia interna che esterna.
- coordinare i servizi di emergenza con le risorse disponibili.
- fornire informazioni quanto più dettagliate ai mezzi di soccorso.

5.1 Classificazione delle emergenze

Emergenze generiche:

- incendio
- allagamento
- cortocircuito elettrico
- infortunio o malore

Varie altre di natura più specifica:

- rischio chimico
- rischio biologico
- fughe di gas
- esplosioni
- lesioni strutturali dell'edificio

Vengono gestite senza dare l'evacuazione completa:

- principio d'incendio
- presenze di siringhe
- presenza di nidi di vespe
- presenza di altri animali pericolosi
- blocco degli ascensori
- crolli di grosse scaffalature

6. Descrizione dei luoghi di lavoro

Ogni luogo di lavoro è individuato con i dati anagrafici, con una breve descrizione delle caratteristiche generali e strutturali e, supportato da tavole grafiche, con un dettaglio dei vari ambienti, siano essi "locali chiusi", destinati ad ospitare posti di lavoro o servizi e accessori, "zone interne" (cioè suddivisioni) dei locali chiusi, destinate ad attività lavorative di maggiore interesse o approfondimento, o "zone esterne" accessibili al lavoratore per esigenze di lavorazione.

Tali luoghi di lavoro (locali chiusi, zone interne o zone esterne) sono dettagliatamente ed esaurientemente descritti e, relativamente a ciascuno di essi, sono riportati, in apposite tavole, tutti gli elementi necessari alla corretta gestione delle emergenze, e segnatamente:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo e ai luoghi di raccolta;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;
- l'ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche.

6.1 Composizione dei piani

Descrizione della composizione dei piani con la destinazione dei locali.

Distinguere ad esempio uffici, archivi, servizi igienici, autorimesse, sale riunione, locali tecnologici (centrale termica, locale macchina ascensore), ecc.

PIANO INTERRATO

Garage
Archivio
Locali di deposito
Sottostazione centrale termica
Locale quadro elettrico
Vano ascensore
Servizi igienici

PIANO TERRA

Atrio
2 Sale riunioni
Portineria
Vano scale
Vano ascensore
Servizi igienici

PRIMO PIANO:

Atrio
Uffici
2 Vani scale
Vano ascensore
Servizi igienici

SECONDO PIANO


Uffici
Locale server
Ripostigli
2 Vani scale
Vano ascensore
Servizi igienici

SOTTOTETTO

Uffici

Ripostigli
Locale macchina ascensore
2 Vani scale
Vano ascensore
Servizi igienici

Planimetria



6.9 Accesso all'edificio da parte dei mezzi di soccorso

Indicare il percorso d'accesso all'edificio da parte dei Vigili del Fuoco.

Per valutare se l'accesso da parte dei Vigili del Fuoco è praticabile, indicare se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

Larghezza dell'accesso:	3,5 m
Altezza libera dell'accesso:	4,0 m
Raggio di volta:	12,00 m
Pendenza:	non superiore al 15%
Resistenza al carico della zona di accesso:	20 t

6.10 Mezzi d'estinzione



Indicare, possibilmente in maniera schematica, per ogni piano dell'edificio, i mezzi di spegnimento esistenti, specificando, per ogni tipologia di mezzo d'estinzione (estintori, idranti, naspi, impianti di spegnimento): tipo (es. estintore a polvere, a schiuma, a CO₂ ecc., impianto di spegnimento a CO₂, impianto sprinkler ecc.), numero ed ubicazione.

Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di un adeguato numero di presidi antincendio, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori, inoltre, ne facilitano l'individuazione anche a distanza; detti presidi, comunque, sono riportati sulle planimetrie.

I presidi antincendio sono sottoposti a regolari controlli e interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Mezzi d'estinzione	n°	Ubicazione
Idranti sopra suolo esterni (attacco autopompa)		
Attacco rete idrica antincendio		
Idranti a muro UNI 45		
Estintori		
Impianto di rilevazione incendi		
Impianto di spegnimento automatico		
Impianto di allarme / comunicazione		

Pulsante di sgancio tensione		
Valvola intercettazione gas metano		
Saracinesca acqua		
Presidi di emergenza		
Presidio di primo soccorso		

6.11 Sistemi di rilevazione e d'allarme



Indicare, possibilmente in maniera schematica, per ogni piano dell'edificio, gli eventuali impianti di rivelazione automatica d'incendio, specificando, se possibile, il tipo di impianto, numero ed ubicazione dei rivelatori (soprattutto in relazione ai locali a rischio specifico) e la posizione del pannello di controllo dell'impianto.

Specificare se eventualmente il sistema di rilevazione è integrato con un impianto di spegnimento automatico (descritto nel paragrafo precedente).

Indicare, possibilmente in maniera schematica, per ogni piano dell'edificio, numero e posizione dei pulsanti di allarme.

Specificare se esiste e dov'è ubicato il pannello di controllo e se l'azionamento di un pulsante d'allarme provoca l'attivazione del segnale di evacuazione.

Indicare se i segnali d'allarme automatici (da impianti di rilevazione) e manuali (da pulsante d'allarme) giungono su un pannello di controllo unificato, ed eventualmente indicarne l'ubicazione.

Per l'ubicazione dei dispositivi di rilevazione e allarme fare possibilmente riferimento a delle planimetrie.

PIANO	Pulsanti d'allarme	Rivelatori di fumo
PIANO INTERRATO		
PIANO TERRA		
PRIMO PIANO		
SECONDO PIANO		
SOTTOTETTO		

6.12 Segnale d'evacuazione

Indicare il tipo di suono del segnale di evacuazione.

Specificare da dove è possibile azionare il segnale (es. dalla portineria o da qualsiasi pulsante di allarme) o se l'allarme interviene automaticamente (tramite un impianto di rilevazione incendio).

Indicare se la segnalazione è integrata dalla diffusione tramite altoparlanti di messaggi preregistrati o provenienti da microfono (eventualmente indicare l'ubicazione del microfono, chi è autorizzato ad utilizzarlo ed in che caso – ad esempio dai Vigili del Fuoco (o dalle forze dell'ordine) per dare indicazioni alle persone eventualmente presenti ancora nell'edificio al loro arrivo relativamente alle procedure di evacuazione e di intervento).

6.13 Segnale di cessato allarme

Indicare se è previsto un segnale di cessato allarme ed il tipo di suono del segnale.

6.14 Planimetrie

Gli elaborati grafici da allegare al piano saranno quelli da esporre nei luoghi di lavoro, ad utilizzo del personale e dell'eventuale utenza esterna.

Le planimetrie devono contenere informazione su:

percorsi di fuga	
posizione dei mezzi di spegnimento (estintori ed idranti)	
posizione del quadro elettrico principale (o dell'interruttore elettrico generale)	
posizione del punto di raccolta	
posizione dei pulsanti di allarme	
posizione di chi legge la planimetria (" Voi siete qui ")	

Serie F



Le indicazioni sulla planimetria devono essere chiare ed intuitive. A tal fine si suggerisce di:

- limitare le scritte ed i segni grafici all'essenziale (eliminare le scritte che non siano strettamente finalizzate alla comprensione del disegno, rendere evidenti i muri con colore scuro, eliminare le frecce che rappresentano il verso di salita delle scale se creano confusione con le frecce utilizzate per i percorsi d'esodo);
- indicare i percorsi di fuga in maniera inequivocabile fino al punto di raccolta con una linea preferibilmente verde (colore intuitivamente collegato ad una situazione di sicurezza), lungo la quale posizionare a distanza opportuna le frecce di direzione;
- utilizzare per identificare i mezzi di spegnimento e le uscite di sicurezza la simbologia della segnaletica di sicurezza installata.

Ad esempio: prevedere possibilmente la stampa su un formato UNI A3 (42 cm x 29.7 cm), utilizzando preferibilmente una scala metrica 1:100 (privilegiando eventualmente la scala sul formato e rappresentando eventualmente solo la porzione di edificio interessata dal piano). L'importante è che siano chiaramente identificabili i percorsi d'esodo, le uscite di sicurezza, gli estintori e gli idranti; prevedere anche una breve legenda della planimetria.

Il criterio di scelta dell'orientamento delle planimetrie da esporre nei luoghi di lavoro è quello che permette di visualizzare intuitivamente la via di fuga dalla posizione di chi legge (ad es. a destra, a sinistra, alle proprie spalle). L'orientamento di ogni planimetria deve essere quindi scelto dopo aver individuato l'esatto punto in cui questa sarà collocata.


La norma **ISO 23601:2020 Safety identification - Escape and evacuation plan signs - Annex A** definisce le caratteristiche principali delle planimetrie di emergenza (escape plan).



Vedi Documento su ISO 23601:2020



Planimetrie per l'emergenza ai sensi del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) (sicurezza luoghi di lavoro), sono previste dal [Decreto 2 Settembre 2021](#), nei seguenti casi:



(*) Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (non soggette a PE)

Fig. 3 - Planimetrie previste Decreto 2 Settembre 2021

7. Comunicazioni dell'emergenza

<p>Sistemi di comunicazione dell'emergenza</p>	<p>Procedure generiche per gli eventi <u>interni</u></p> <p>Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mentre si dirige verso il telefono, dare l'allarme a voce alle persone circostanti 2. dare il preallarme telefonico tramite il servizio di vigilanza 3. avvisare il personale della struttura, con la collaborazione dei presenti 4. azionare il pulsante di allarme <p>Procedure generiche per gli eventi <u>provenienti dall'esterno</u></p> <p>Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dare il preallarme telefonico tramite il servizio di vigilanza 2. avvisare il personale della struttura <p>In caso di assenza di addetti nella struttura, contattare quelli di una struttura limitrofa.</p>
<p>Sistemi automatici di comunicazione dell'emergenza</p>	<p>Sistemi automatici di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fumo o incendio ▪ gas ▪ allagamento ▪ intrusione <p>Ubicazione delle centrali di controllo:</p> <p>Suddivisione in zone e copertura dei sistemi di rilevamento:</p> <p>_____</p>
<p>Attivazione segnale</p>	<p>Attivazione manuale del segnale di emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mediante pulsanti rossi di allarme ▪ tramite _____ <p>Procedure automatiche conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ segnale di emergenza e di evacuazione ▪ messaggio telefonico preregistrato ▪ sistema di spegnimento automatico per le zone:
<p>Segnale di emergenza ed evacuazione</p>	<p>Segnale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ottico: es. lampeggiante, messaggio su monitor, cartelli luminosi (differenziati per l'allarme incendio e fuga di gas) ▪ acustico: es. messaggio vocale preregistrato, sistema di amplificazione, sirena (suono intermittente differenziato per l'allarme incendio e fuga di gas), megafono, allarme vocale

	<p>I segnali di emergenza ed evacuazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ comuni ▪ differenziati <p>e si distinguono dai segnali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allarme antintrusione ▪ rilevamento gas ▪ blocco ascensori ▪ allagamento ▪ bagno disabili <p>Inoltre del segnale d'allarme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla sezione tecnica (in orario di servizio) ▪ al servizio di vigilanza (attivo 24h)
<p>Comunicazioni telefoniche</p>	
<p>Comunicazioni tra il punto di coordinamento dell'emergenza e l'area di raccolta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tramite cellulari personali ▪ tramite il telefono _____ disponibile in prossimità del punto di raccolta
<p>Sistema codificato per la richiesta di soccorso</p>	<p>presso _____</p>
<p>Segnale di allarme mediante centralino</p>	
<p>Richiesta di intervento tramite il numero unico della vigilanza (attivo 24h su 24)</p>	
<p>Richiesta di assistenza telefonica</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 20px;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>NUMERO UNICO EUROPEO</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>PRONTO SOCCORSO</p> </div> </div> </div>

	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">POLIZIA - PRONTO INTERVENTO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">CARABINIERI</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">VIGILI DEL FUOCO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">VIGILI URBANI</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">OSPEDALE CIVILE</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">GUARDIA MEDICA</div> </div> </div>
<p>Gestione falso allarme</p>	<p>In caso di falso allarme il coordinatore incarica gli addetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tacitare il sistema di allarme - avvisare la vigilanza ed i servizi tecnici - avvisare l'utenza presso il punto di raccolta, lungo il percorso per raggiungerla o quella ancora presente all'interno dell'edificio - analizzare la causa e adottare le misure idonee per evitare il ripetersi del problema <p>In caso di un periodo con frequenti falsi allarmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al suono dell'allarme l'utenza raggiunge comunque l'area sicura più vicina (scale esterne, ingresso dell'edificio, ecc.) e può attendere qualche minuto l'eventuale rientro dell'allarme prima di raggiungere il punto di raccolta

All'arrivo dei soccorsi è opportuno che uno dei soccorritori si rechi presso il pronto soccorso, insieme all'infortunato, al fine di fornire informazioni dettagliate sulla dinamica dell'infortunio.

7.1.3 Procedura per chiamata ai VIGILI del FUOCO

Al verificarsi di un'emergenza che richieda l'intervento dei vigili del fuoco, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa dei VIGILI DEL FUOCO; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il **115**.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il tipo di incendio (piccolo, medio, grande);
- la presenza di persone in pericolo (sì, no, dubbio);
- il locale o zona interessata dall'incendio;
- il tipo di materiale che brucia;
- il tipo di impianto antincendio esistente.

All'atto della chiamata, inoltre:

- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata;

Prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

Al loro arrivo, tenersi a disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza possibile, ogni utile indicazione sull'ubicazione e natura dell'incendio, sulla destinazione dei locali interessati, sulle sostanze coinvolte, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni gas, sostanze tossiche o radioattive, ecc.), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle risorse idriche.

7.1.4 Procedura per chiamata di pronto intervento

Al verificarsi di un'emergenza che richieda la presenza del Pronto Intervento, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa di PRONTO INTERVENTO; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il **112**.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il motivo della chiamata. All'atto della chiamata, inoltre:
- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata;

Prima dell'arrivo del Pronto Intervento predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

9. Norme di comportamento per tipo di incidente

<p>In caso di incendio</p>	<p>Chiunque avvisti un incendio deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dirigendosi verso il telefono, dare l'allarme a voce alle persone circostanti 2. dare il preallarme telefonico tramite il servizio di vigilanza 3. avvisare il personale della struttura, con la collaborazione dei presenti, preferendo il seguente ordine di chiamata (vocale o telefonica): <ul style="list-style-type: none"> - il preposto responsabile dell'ambiente, così come indicato nella scheda identificativa di sicurezza del locale affissa all'entrata del locale - i responsabili della struttura - gli addetti antincendio 4. Azionare il pulsante di allarme 5. avvisare tutti i laboratori nelle vicinanze di iniziare le procedure di messa in sicurezza degli ambienti <p>Il personale accorso, se formato, attrezzato e comunque nella possibilità di operare in condizioni di sicurezza, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se si tratta di un piccolo principio di incendio: <ul style="list-style-type: none"> - accertarsi che sia stato dato il preallarme ai servizi di vigilanza, ai responsabili, agli addetti e ai laboratori nelle vicinanze - iniziare immediatamente l'opera di spegnimento - se il focolaio non è spento in 3-5 minuti: <ul style="list-style-type: none"> - attivare il sistema di allarme antincendio che darà come esito l'evacuazione dell'edificio - o confermare al servizio di vigilanza la richiesta di intervento ai vigili del fuoco - se il fuoco è domato nei minuti successivi: <ul style="list-style-type: none"> - avvisare i mezzi di soccorso tramite il servizio di vigilanza del cessato allarme - se vi sono persone intossicate o ustionate: <ul style="list-style-type: none"> - richiedere tramite il servizio di vigilanza l'intervento del pronto soccorso sanitario
<p>In caso di allagamento</p>	<p>Chiunque si accorga di un principio di allagamento deve avvisare gli addetti dell'edificio, che dovranno</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiudere la valvola d'intercettazione più prossima alla perdita agendo sul rubinetto indicato nella planimetria dei pericoli (se il rubinetto principale interrompe anche la rete degli idranti, avvisare il servizio di vigilanza) - richiedere l'intervento dei servizi tecnici aziendali tramite il servizio di vigilanza - drenare l'acqua dal pavimento <p>In caso di allagamento esteso inoltre devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interrompere l'erogazione dell'energia elettrica, agendo sugli interruttori generali indicati nelle planimetrie dei pericoli (prima di ridare tensione verificare che l'acqua non abbia raggiunto l'impianto elettrico o apparecchiature sotto tensione) - se necessario fare evacuare le aree a rischio

Allegati

- A. planimetrie di evacuazione
- B. Verbali Prove evacuazione / esercitazioni antincendio
- C. planimetrie dei pericoli
- D. planimetrie area di raccolta
- E. procedure specifiche per i disabili che abitualmente frequentano l'edificio
- F. elenco delle sostanze chimiche detenute nell'edificio



[Vedi Documento](#)

Fonti:

[D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

[Decreto 2 Settembre 2021](#) Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'[articolo 46](#), comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

[Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 DM 2 settembre 2021](#) recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'[articolo 46](#), comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#)". Primi chiarimenti

Linee guida per l'elaborazione del piano di emergenza - UNI TS
[ISO 23601:2020](#)

Collegati

[D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)

[Decreto 2 Settembre 2021](#)

[Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021](#)

[ISO 23601:2020](#)

[Luoghi a basso rischio in caso di incendio / Classificazione](#)

[Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021 - Tabella di lettura](#)

[Formazione / Informazione antincendio lavoratori e addetti 2022 / Schemi](#)

[Attività di Livello 3: Attestato idoneità tecnica addetti emergenze / Note 2022](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
3.0	01.06.2025	Aggiunto Cap. 2. Prove evacuazione / esercitazioni antincendio Aggiunto Modello Prove evacuazione - esercitazioni antincendio - Verbale Riferimento ISO/TS 17886:2024 Aggiornamenti normativi Correzioni varie
2.0	25.09.2022	Decreto 2 Settembre 2021 Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 Altre note e preview collegati
1.0	05.07.2021	Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro Elenco attività soggette PI Norme tecniche antincendio Aggiornati riferimenti normativi cap. 1 D.M. 10 marzo 1998 : Allegato VIII - 8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio (Box segnalato)
0.0	11.08.2018	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 6637 | 01.06.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/6637>

[Policy](#)

